

SENATO

FINANZE E TESORO (6^a)

17 dicembre 2009
131^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario" (n. 146)

(Parere al ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88. **Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni**)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il presidente BALDASSARRI ricorda che lo schema di parere sull'atto del Governo in titolo è stato già presentato e illustrato nella seduta del 2 dicembre scorso (e pubblicato in allegato al relativo resoconto) e, dopo aver comunicato che le funzioni di relatore saranno svolte dal senatore Ferrara, in sostituzione della relatrice Bonfrisco, avverte che si procederà alla votazione del predetto schema di parere.

Il senatore BARBOLINI (PD) evidenzia in primo luogo l'atteggiamento responsabile del gruppo del Partito democratico che ha inteso concorrere al raggiungimento del numero legale necessario per i lavori della Commissione, al fine di consentire la votazione del parere sull'atto del Governo in esame, tenuto conto del termine per la sua espressione; rivolge quindi l'invito ai componenti della maggioranza ad assumere un comportamento altrettanto scrupoloso, anche e soprattutto per il futuro, in modo da contribuire a migliorare la funzionalità della Commissione.

Nel merito dichiara il voto di astensione della propria parte politica non per ragioni di contrarietà al provvedimento in esame, ma per l'inadeguatezza della risposta fornita dal Governo in relazione alla nota scritta trasmessa alla Commissione sull'interpretazione dell'articolo 3.

Il presidente BALDASSARRI ringrazia i senatori presenti e in particolare quelli dell'opposizione per aver contribuito al raggiungimento del numero legale per l'esame

dell'atto del Governo n. 146 e preannuncia che, dopo la ripresa dell'attività parlamentare, intende porre nelle sedi competenti la questione della funzionalità dei lavori della Commissione.

Accertata la presenza del numero legale per deliberare, pone quindi ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni illustrato il 2 dicembre, che risulta approvato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 146

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

rilevato come tale schema, in attuazione della direttiva 2007/44/CE, si ponga l'obiettivo, pienamente condivisibile, di specificare meglio i criteri che le autorità nazionali di vigilanza devono considerare ai fini della valutazione prudenziale dei progetti di aumento, riduzione o acquisizione di partecipazioni negli enti creditizi, le imprese di assicurazione, di riassicurazione o di investimento;

evidenziato altresì come lo schema di decreto individui direttamente le soglie percentuali di possesso del capitale in corrispondenza delle quali si determina l'obbligo di sottoporre l'acquisizione della partecipazione alla predetta valutazione prudenziale;

rilevato inoltre come la direttiva consenta di rafforzare i processi di cooperazione tra le autorità competenti per la decisione del progetto di acquisizione e le autorità responsabili della vigilanza sull'acquirente;

evidenziato altresì come la direttiva 2007/44/CE intenda armonizzare le diverse normative nazionali vigenti in materia di partecipazione delle imprese nel capitale sociale delle banche;

rilevato come le modifiche apportate dall'articolo 2 dello schema di decreto legislativo a talune disposizioni del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), relativamente alla disciplina delle Società di gestione del risparmio (SGR) e delle Società di investimento a capitale variabile (SICAV), si rendano necessarie per assicurare l'opportuna omogeneità all'interno della disciplina del TUF medesimo;

evidenziato come l'articolo 3 dello schema di decreto, il quale abroga il comma 5 dell'articolo 20 della legge n. 287 del 1990, che disciplina i procedimenti autorizzativi di spettanza della Banca d'Italia e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in ordine alle operazioni di acquisizione del controllo di banche che costituiscono operazioni di concentrazione soggette alla preventiva comunicazione alla medesima Autorità garante, abbia il solo fine di armonizzare con le previsioni della direttiva 2007/44/CE il computo del termine entro il quale la Banca d'Italia e l'Autorità garante devono adottare i provvedimenti di rispettiva spettanza, e non intenda invece incidere sul riparto di competenze in materia tra le predette Autorità;

sottolineata l'esigenza di procedere alla rapida attuazione nell'ordinamento della direttiva 2007/44/CE, il cui termine di recepimento è scaduto il 21 marzo 2009

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 2 dell'articolo 15 del TUF, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), dello schema di decreto legislativo, il quale elimina il termine di novanta giorni entro il quale la Banca d'Italia può vietare l'acquisizione, rinviando ad un regolamento della stessa Banca la definizione dei termini entro il quale

dovrà essere effettuata la valutazione, valuti il Governo l'opportunità di specificare che il termine di conclusione del procedimento di valutazione stabilito dal regolamento della Banca d'Italia deve essere congruente con le previsioni in materia della direttiva 2007/44/CE;

b) con riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto, recante l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 20 della legge n. 287 del 1990, il quale prevede che, per le operazioni di acquisizione del controllo di banche che costituiscono operazioni di concentrazione soggette alla preventiva comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 16 della predetta legge n. 287, i provvedimenti autorizzativi della Banca d'Italia in ordine alla valutazione della sana e prudente gestione, previsti dall'articolo 19 del TUB, e quelli dell'Autorità garante in ordine all'assetto concorrenziale del mercato, sono adottati entro 60 giorni dalla presentazione della relativa istanza, valuti il Governo l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione, nel senso di circoscrivere le modifiche alla sola parte del predetto comma 5 che stabilisce il termine entro cui la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adottano i provvedimenti di rispettiva spettanza, al fine di chiarirne l'effettiva portata ed escludere che la disposizione possa essere interpretata come modifica al riparto delle competenze tra le due Autorità.

Più in generale la Commissione ritiene di poter cogliere l'occasione di tale provvedimento per sottoporre alla valutazione del Governo l'opportunità di rivedere la disciplina recata dall'articolo 120 del TUF, in materia di obblighi di comunicazione di partecipazioni rilevanti, che costituisce il punto di equilibrio del delicato rapporto tra l'auspicabile snellezza, nelle forme e nei contenuti, dell'operatività di una società e la necessaria informazione al suo esterno, finalizzata alla tutela non solo delle minoranze azionarie, ma in senso lato del mercato.

La disciplina vigente prevede l'obbligo della comunicazione di partecipazioni rilevanti al raggiungimento del 2 per cento del capitale sociale, che rappresenta il livello minimo più basso in Europa (insieme al Portogallo), dove sono presenti invece limiti più elevati: 3 per cento per la maggior parte, o 5 per cento in qualche caso.

La Commissione ha apprezzato nei mesi scorsi il valore della scelta del Governo di fissare tale limite percentuale, anche per fronteggiare gli effetti sugli assetti proprietari di società quotate dei corsi azionari molto bassi a causa della crisi finanziaria: tuttavia alle condizioni attuali il limite può apparire troppo basso e penalizzante per le stesse società. Si suggerisce quindi al governo di valutare l'opportunità di elevare al 3 per cento tale soglia anche per restituire contendibilità alle aziende quotate e favorire l'accesso di capitali nel mercato borsistico nazionale, superando gli effetti negativi associati alla persistente disparità inter-europea di questi limiti, in termini di ostacoli per gli investimenti *cross-border*.